



TRIBUNALE DI SPOLETO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

CIRCOLARE

avente per OGGETTO:

Gratuito patrocinio del creditore procedente nelle esecuzioni immobiliari

Il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Spoleto dott. Alberto Cappellini, viste le previsioni del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia, TUSG), e in particolare gli artt. 131 ss.;

ritenuto di dover fornire indicazioni interpretative chiare e univoche – per le parti ammesse al patrocinio ma anche e soprattutto per i professionisti delegati e per i gestori delle pubblicità e delle vendite telematiche – con riferimento alla gestione pratica delle spese ordinariamente a carico del procedente, quando questi risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

fornisce in maniera unitaria le seguenti linee guida.

(1)

Le spese che occorrono per avviare la procedura, rientranti tra quelle contemplate dall'art. 131, comma 2, TUSG, saranno **prenotate a debito**, come previsto dalla richiamata normativa.

Trattasi – essenzialmente, ma non esaustivamente – del contributo unificato, della marca da € 27, delle spese di trascrizione del pignoramento e di tutti gli altri bolli / tasse previste dall'Agenzia delle Entrate, oltre che delle spese di notifica. Sono poi prenotate a debito le spese di pubblicazione dell'annuncio sul PVP.

Qualora l'esecuzione sia fruttuosa, nel termine assegnato ai creditori per depositare nota di **precisazione del credito**, in vista della redazione del piano di riparto, **il creditore procedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato avrà cura di dettagliare in maniera precisa e completa tutte le spese rispetto alle quali ha goduto del beneficio della prenotazione a debito.**

Il delegato verificherà la completezza delle indicazioni fornite dal creditore procedente e, nel caso in cui ritenga vi siano delle voci mancanti, chiederà chiarimenti dapprima al creditore medesimo e poi, nel caso in cui permangano posizioni discordanti, al giudice.

Al momento della redazione del piano di riparto (del pari a quanto si indicherà per le somme anticipate dall'erario), **il professionista delegato dovrà porre particolarissima attenzione a riportare TUTTI gli importi oggetto di prenotazione a debito: gli stessi dovranno essere infatti inseriti, automaticamente e anche in assenza di specifica richiesta dello Stato, nel piano stesso come somme a favore dell'erario, con diritto di prelazione ex artt. 2755 e 2770 c.c.** (art. 135, comma 2, TUSG).

(2)

Le ulteriori spese che ordinariamente vengono anticipate del creditore procedente nel corso della procedura, per poi essere recuperate in privilegio quali spese di giustizia in sede di riparto, saranno tutte oggetto di espressa liquidazione dal giudice, che porrà l'onere dell'anticipazione a carico dell'erario (art. 131, commi 3 – per come modificato da Corte cost., n. 217/2019 – e 4, TUSG).

In particolare, trattasi solitamente:

- a) **dell'onorario e delle spese dell'esperto stimatore** (art. 131, commi 3 e 4, lett. c TUSG): esse vengono integralmente liquidate dal G.E. successivamente al deposito della relazione, salvo i compensi di *ex art. 13, D.M. 30.5.2002*, per i quali, ai sensi dell'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., nella predetta sede può esservi soltanto la liquidazione di un acconto pari alla metà dei compensi, calcolati sul valore di stima; il saldo verrà separatamente liquidato al momento della vendita, in base al prezzo di aggiudicazione – quindi a procedura ancora in corso, e dunque come ulteriore anticipazione a carico dello Stato;
- b) **dell'acconto sui compensi del custode giudiziario** (art. 131, comma 3, TUSG): esso è indicato nel provvedimento di nomina del custode e posto come anticipazione a carico dello Stato;
- c) **dell'acconto sui compensi del professionista delegato** (art. 131, comma 3, TUSG): esso è indicato nell'ordinanza di vendita con cui il PD è nominato, e posto come anticipazione a carico dello Stato;
- d) **dei compensi del gestore delle vendite telematiche** (art. 131, comma 3, TUSG): lo stesso infatti è qualificabile come ausiliario del giudice e la sua partecipazione al procedimento è indefettibile per poter procedere alla vendita forzata in forma telematica, che è la modalità di vendita prevista in maniera obbligatoria dalla legge; tale compenso sarà richiesto volta per volta, per ciascun tentativo di vendita, dal gestore delle vendite telematiche indicato nell'ordinanza di vendita, e oggetto di specifica liquidazione quale anticipazione a carico dell'erario;
- e) **delle spese per gli strumenti di pubblicità legale relative alla vendita forzata** (art. 131, comma 4, lett. d, TUSG): esse ricomprendono le spese di pubblicità *ex art. 490, commi 2 e 3, c.p.c.* indicati nell'ordinanza di vendita (anche le pubblicità commerciali, una volta inserite nell'ordinanza di vendita, sono obbligatorie, e debbono ritenersi comprese nella norma indicata); esse saranno richieste volta per volta, per ciascun tentativo di vendita, dal gestore delle pubblicità indicato nell'ordinanza di vendita, e oggetto di specifica liquidazione quale anticipazione a carico dell'erario.

Va precisato che, per quanto riguarda i compensi degli ausiliari, vale il disposto dell'art. 130 TUSG, a mente del quale *“Gli importi spettanti ai difensori, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte devono essere ridotti della metà”*. Deve tuttavia precisarsi che tale norma è stata dichiarata incostituzionale nella misura in cui impone la dimidiazione dei compensi degli ausiliari anche in caso di mancato adeguamento dei parametri ai sensi dell'art. 54 TUSG (Corte cost., n. 166/2022): per cui, fino a quando non interverrà l'aggiornamento delle tabelle di cui al D.M. 30.5.2002, troveranno comunque applicazione i compensi integrali.

Qualora l'esecuzione sia fruttuosa, del pari a quanto già indicato per le spese prenotate a debito, **il professionista delegato, al momento della redazione del piano di riparto, dovrà porre particolarissima attenzione a TUTTI gli importi oggetto di liquidazione con anticipo a carico dell'erario: gli stessi dovranno essere infatti inseriti, automaticamente e anche in assenza di specifica richiesta dello Stato, nel piano stesso come somme a favore dell'erario, con diritto di prelazione ex artt. 2755 e 2770 c.c.** (art. 135, comma 2, TUSG).

(3)

Tutte le somme anticipate dall'erario dovranno essere oggetto ciascuna di apposito provvedimento di liquidazione.

Con specifico riguardo ai gestori della vendita telematica e delle pubblicità, per ragioni di corretta riconducibilità delle somme anticipate dallo Stato ai singoli percipienti, è opportuno che, a differenza di quanto avviene nelle procedure “ordinarie” (dove il gestore IVG Umbria anticipa tutte le somme spettanti agli altri gestori e richiede il pagamento di un “pacchetto” comprensivo anche di esse al creditore precedente, mentre gli altri gestori vengono pagati della loro quota da IVG Umbria), ciascun singolo gestore richieda il pagamento da parte dello Stato della quota di propria spettanza (quindi: IVG Umbria dovrà chiedere il pagamento della quota corrispondente al “pacchetto” ordinario diminuito delle somme che, in virtù di tale principio, non dovrà anticipare per altri soggetti, oltre a non richiedere i costi relativi alla pubblicazione su PVP, come detto sopra prenotati a debito).

Per semplificare tali passaggi e diminuire il numero dei provvedimenti di liquidazioni, limitatamente ai soli fascicoli in cui il precedente è ammesso al patrocinio a Spese dello Stato (numericamente assai esigui) la gestione della vendita telematica sarà assegnata sempre al gestore IVG Umbria – in deroga al criterio di rotazione ordinariamente seguito (fascicoli con numero di RGE pari ad Astalegale.net s.p.a., con numero di RGE dispari a IVG Umbria) – dato che lo stesso è anche uno dei gestori della pubblicità; per ristabilire l'equilibrio nella rotazione, la prima nomina successiva che sarebbe toccata a IVG Umbria sarà invece attribuita ad Astalegale.net.

Per la trasmissione delle istanze di liquidazione da parte dei gestori che non hanno accesso al fascicolo telematico e dunque non possono depositare gli atti in pct, si utilizzerà eccezionalmente la PEC del Tribunale, ovvero altro meccanismo indicato al gestore per le vie brevi dalla Cancelleria.

(4)

Le spese che ordinariamente vengono liquidate, o comunque poste, direttamente a carico della massa, per l'ipotesi in cui l'esecuzione sia fruttuosa e si concluda con un riparto, non verranno

liquidate come anticipazioni a carico dello Stato, bensì verranno liquidate o comunque poste direttamente a carico della massa capiente.

Trova infatti applicazione, in tal caso, il principio di cui all'art. 95 c.p.c., che pone le spese di esecuzione direttamente a carico del debitore, con prevalenza di quello di cui agli artt. 131, commi 3 e 4, TUSG.

In tali ipotesi, dunque, pur nella persistenza del gratuito patrocinio (non è necessario che il creditore vi rinunci), gli importi transiteranno direttamente – come ordinariamente avviene anche nelle altre procedure – dalla massa da distribuire ai soggetti destinatari delle relative voci.

In particolare, trattasi solitamente delle seguenti somme:

- a) il saldo dei compensi e le spese spettanti al custode giudiziario;
- b) il saldo dei compensi e le spese, a carico della massa, spettanti al professionista delegato;
- c) le spese vive e i compensi del difensore del creditore procedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; va ricordato che, a mente dell'art. 82, comma 1, TUSG, le spese e gli onorari del difensore non devono essere “*superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa*” (previsione applicabile anche qualora, come nella specie, le somme non siano materialmente anticipate dall'erario, vista la capienza dell'esecuzione, ma pagate direttamente dalla massa, senza “transitare” per l'erario).

Al momento della redazione del progetto di distribuzione, dunque, per l'ipotesi di esecuzione fruttuosa, il professionista delegato avrà cura di inserire i relativi importi non in favore dello Stato bensì direttamente in favore dell'ausiliario e/o del difensore richiedente.

Niente cambia, invece, rispetto a quanto accade nelle procedure “ordinarie”, per quanto attiene i compensi del delegato e le spese tutte a carico dell'aggiudicatario: tali somme verranno trattenute, ad opera del delegato, dall'apposito fondo spese che l'aggiudicatario è tenuto a versare contestualmente al saldo-prezzo.

(5)

Per l'ipotesi in cui la procedura vada incontro a una **estinzione anticipata**, poiché pare applicabile l'art. 306, ultimo comma, c.p.c. (in forza del quale rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro), visti i richiami di cui agli artt. 629 e 632 c.p.c. (applicabili analogicamente anche alle ipotesi di estinzione “atipica”), il G.E. dovrà liquidare tutte le spese sopra indicate e porle a carico del creditore procedente, e dunque, ove questo sia l'unico creditore e sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve porle a carico dell'erario.

Lo Stato, poi, avrà diritto di rivalsa in relazione alle spese prenotate a debito e anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio, secondo le previsioni dell'art. 134 TUSG, da ritenersi applicabile anche al processo esecutivo.

(6)

Nel caso in cui il debitore acceda al beneficio della **conversione del pignoramento**, mette conto rilevare che lo Stato, per le somme prenotate a debito e per quelle anticipate dall'erario, ha diritto di rivalersi con priorità, rispetto a ogni creditore, sulle somme versate dal debitore ammesso alla conversione (applicandosi in tal caso l'art. 135, secondo comma, TUSG): sia con riguardo alla somma offerta assieme all'istanza di ammissione al beneficio di cui all'art. 495 c.p.c. (l'assegno non inferiore a un sesto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento), sia con riguardo alle rate successivamente versate sull'apposito conto corrente "della conversione", acceso dal Tribunale per il singolo fascicolo.

Di conseguenza, con l'ordinanza di cui all'art. 495, terzo comma, c.p.c., ovvero alle successive verifiche della regolarità dei versamenti in conversione, si disporrà il versamento in favore dello Stato di tutte le somme prenotate a debito e anticipate dall'erario (nei limiti dei fondi disponibili) con preferenza rispetto al creditore stesso.

Al creditore verranno comunque, in via subordinata, versate via via le eventuali eccedenze sul conto, salvo il mantenimento di una riserva per le spese bancarie o per le ulteriori spese che altrimenti ricadrebbero sullo Stato (ad es. il compenso del difensore del creditore ammesso al gratuito patrocinio) per l'ipotesi in cui il debitore cessasse i pagamenti.

(7)

Per l'ipotesi in cui in una procedura il cui precedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato **intervenga un creditore di rango privilegiato (ad es. ipotecario), si chiederà a quest'ultimo di surrogarsi nella veste di precedente** e così le successive spese di procedura saranno da quest'ultimo sostenute.

In questo modo, l'impatto pratico del gratuito patrocinio si ridurrà sostanzialmente alla sola presenza di somme prenotate a debito, sostenute al momento dell'inizio della procedura esecutiva, escludendosi quindi per il resto tutte le "particolarità" sopra descritte legate alle anticipazioni a carico dello Stato.

Parimenti accadrà per l'ipotesi di **riunione della procedura il cui precedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato con altra procedura sui medesimi beni il cui precedente ha rango privilegiato** ed è dunque destinato a rivalersi in via prioritaria sul ricavato delle vendite.

(8)

Infine, poiché nel processo esecutivo vi sono numerose spese anticipate dall'erario prima della conclusione della procedura stessa, mette conto evidenziare come il giudice dell'esecuzione abbia il dovere di verificare anche prima della conclusione della procedura la sussistenza dei presupposti per l'ammissione (art. 136, secondo comma, TUSG), ovvero la sussistenza di variazioni reddituali sopravvenute che impongano la revoca del provvedimento di ammissione (art. 136, primo comma, TUSG).

Pertanto, potranno richiedersi integrazioni documentali al fine di verificare *in itinere* la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento alla documentazione indicata al punto 4 nel Protocollo d'intesa avente per oggetto "*Indicazioni operative ai fini della liquidazione del patrocinio a spese*

dello Stato in materia civile”, stipulato tra il Tribunale di Spoleto e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto, in data 21.12.2022.

Parimenti, si rammenta che è preciso onere della parte ammessa comunicare tempestivamente la presenza di modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio: in particolare, il citato Protocollo, al punto 5, prevede che *“Eventuali variazioni di reddito dovessero intervenire durante il corso del procedimento dovranno essere comunicate al giudice con autocertificazione da depositare nel fascicolo telematico entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione”*.

Si invita la Cancelleria ad inviare copia della presente circolare al Presidente, anche per l’inserzione nel sito internet del Tribunale; all’Ordine degli Avvocati di Spoleto, all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e ai Consigli Notarili di Terni e Perugia; a IVG Umbria, ad Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. e ad Astalegale.net s.p.a.

Si invitano tutti a dare la più ampia diffusione al presente documento.

Spoleto, 5 febbraio 2025

Il giudice dell’esecuzione

Alberto Cappellini

Depositato in Cancelleria

Il Direttore

Maria Letizia Simoncini